



TRIBUNALE DI MESSINA

Presidenza

**Al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione indirizzo
settima-emergenzacovid@cosmag.**

Al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro

Al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia

Al Sig. Prefetto di Messina

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina

**A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di
Messina**

l'Ufficio del Giudice di Pace di Messina

l'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta

Al Sindaco di Rometta

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

All'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina, Patti e Barcellona P.G.

Al Consiglio Notarile distrettuale

All'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina

All'Ordine degli Ingegneri di Messina

All'Ordine degli Architetti di Messina

All'Ordine dei Geometri

All'Ordine degli Psicologi

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro

All'Ordine dei Periti Agronomi

All'Ordine degli Agrotecnici

DECRETO N. 17/2020

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

Il Presidente f.f.,

Visti i decreti numeri 14, 15 e 16 del 2020

Visto il d.l. 2/3/2020 n. 9;

visto il D.P.C.M. del 4.3.2020;

visto il Decreto del Capo del DOG del 6.3.2020;

visto il d.l. 18/2020 che ha sostituito il d.l. 8/3/2020 n. 11 mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 15/4/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV fino al 30/6/2020;

visto l'art. 36 d.l. 23/2020 che ha modificato il d.l. 18/2020, differendo il termine del 15/4/2020 all'11/5/2020;

visto il D.P.C.M. dell'11/3/2020 ed il D.P.C.M. del 22 marzo 2020;

visti gli esiti della riunione tenutasi in Corte d'Appello;

rilevato che, come evidenziato dalle Autorità Sanitarie, permane lo stato emergenziale derivante dalla diffusione dell'epidemia da coronavirus 2019-ncov;

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in particolare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

ritenuto che permane l'esigenza di limitare concretamente la mobilità ed i contatti tra le persone allo scopo di rallentare la diffusione dell'epidemia;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”*;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. 18/2020, come modificato dall'art. 36 d.l. 23/2020, *dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”*;

ritenuto che, allo stato, le misure consentite dall'art. 2 d.l. cit. devono essere adottate nella massima estensione, salvo successiva revisione in caso di cessazione della condizione emergenziale;

che, pertanto, le seguenti misure, salva successiva modifica o revoca, avranno efficacia fino all'11 maggio 2020;

DISPONE

con riferimento al periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e l'11 maggio 2020

Attività giurisdizionale

Visto l'art. 83 d.l. 18/2020

(criteri generali)

1.1) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati cureranno di fissare i procedimenti a orario, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno dell'orario di chiamata;

1.2) le udienze, in tutti i casi in cui vengano celebrate, anche solo ai fini del

rinvio, sono tenute a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 c.p.p. e 128 c.p.c.; per ciascun procedimento saranno ammessi in aula unicamente le parti interessate al procedimento medesimo, la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito, ed i rispettivi difensori; è, in ogni caso, vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza; le parti e gli avvocati potranno attendere nell'atrio o, quanto al Tribunale, all'interno dell'aula A, ove nella stessa non si tenga udienza;

1.3) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito. I Consigli dell'Ordine cureranno che la presente disposizione venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;

Visto l'art. 83, comma 11, d.l. 18/2020

1.4) nell'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale sarà consentito unicamente il deposito telematico degli atti ai sensi e nei termini di cui all'art. 16bis commi 1 e 1bis dl 179/2012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telematico degli atti, non sarà accettato il deposito cartaceo; gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 D.P.R. 115/02, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/02 connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lv. 82/05.

Udienze civili

Visto l'art. 83, comma 1 e comma 3 lett. a) d.l. 18/2020

1.5) tutte le udienze civili fissate sino all'11 maggio 2020 presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione di quelle di seguito specificate, sono differite d'ufficio a data successiva al 30/06/2020;

1.6) ai fini di cui sopra, nell'ambito dei procedimenti civili, il giudice provvederà d'ufficio e fuori dall'udienza, al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti a cura della Cancelleria;

1.7) non saranno soggetti al rinvio di cui al punto 1.5), salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte interessata alla trattazione, le seguenti tipologie di procedimenti:

a) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

b) le cause in materia familiare in cui non siano già stati adottati i provvedimenti urgenti, tra cui le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi, i procedimenti di separazione consensuale e le cause in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provvedimenti in essere;

c) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, tanto in sede di prime cure quanto in sede di reclamo, tra cui le istanze di sospensione cautelare del provvedimento di diniego della protezione internazionale, i procedimenti per inibitoria dopo l'emissione del decreto collegiale di rigetto della domanda di protezione;

d) procedimenti in materia di licenziamenti, limitatamente alla fase sommaria, e quelli cautelari in materia di lavoro quando vengano rappresentate ragioni di salute;

e) i procedimenti di convalida dell'allontanamento di cittadini dell'Unione europea e di trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

f) i procedimenti urgenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute (sul punto si ribadisce quanto disposto da questo presidente di sezione con nota del 10 marzo 2020, prot. n. 124/2020);

g) i procedimenti in materia di TSO, volontaria giurisdizione urgente (tra esse comprese le cause in materia di prima regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio nonché di revisione della disciplina relativa ai rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato, di sequestro dei beni del coniuge obbligato, di riconoscimento della quota del t.f.r. al coniuge divorziato; di riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato), di interruzione volontaria della gravidanza, concernenti gli ordini di protezione contro gli abusi familiari nonché i procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;

h) i procedimenti azionati ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e ai sensi dell'art. 1172 c.c., diversi da quelli di cui al punto c), qualora questi abbiano ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla salute, sempre che la ricorrenza del pericolo di danno alla salute sia stata chiaramente rappresentata in ricorso;

i) i ricorsi per A.T.P. in materia civile ordinaria, se azionati ai sensi dell'art. 696 c.p.c.;

l) gli altri procedimenti, diversi da quelli di cui al superiore elenco, aventi, ad insindacabile giudizio del giudice procedente, carattere di urgenza, nei termini di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), ultimo inciso del d.l. 18/2020 citato, quando la richiesta di trattazione sia formulata, prima dell'udienza, da una delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti; la individuazione dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti è effettuata, anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata, dal capo dell'ufficio giudiziario, dal suo delegato e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio;

Specifiche tipologie di procedimenti soggetti a rinvio:

Fermo quanto sopra, per mere esigenze di chiarezza, vengono di seguito elencate alcune tipologie di affari soggetti a rinvio, in quanto particolarmente frequenti sui ruoli della sezione e/o tali da suscitare dubbi interpretativi:

- vengono differiti d'ufficio i procedimenti in materia di sfratto per morosità e per finita locazione;

- vengono differiti d'ufficio i procedimenti di volontaria giurisdizione diversi dalle cause in materia di prima regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio nonché di revisione della disciplina relativa ai rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato, di sequestro dei beni del coniuge obbligato, di riconoscimento della quota del t.f.r. al coniuge divorziato; di riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato- vengono differiti d'ufficio i procedimenti di divorzio congiunto;

- vengono differiti d'ufficio i procedimenti cautelari aventi ad oggetto diritti patrimoniali e i procedimenti possessori tra essi compresi i sequestri giudiziari e conservativi;

visto l'art. 83, comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 (udienze a trattazione scritta)

1.8) a partire dal 12 maggio 2020 (e sin d'ora, per i procedimenti a trattazione "urgente"), le udienze si svolgeranno o con la modalità "virtuale" prevista al successivo punto 1.9 ovvero a distanza, secondo quanto specificato al punto 1.11, salvo specifica necessità di trattazione tradizionale.

1.9) Quanto alla prima opzione, ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e sia consentito il rito telematico per lo specifico ufficio, l'udienza sarà celebrata con la partecipazione virtuale o "cartolare" delle parti, *"mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*, secondo le modalità in concreto individuate nel vigente protocollo per le udienze civili a trattazione scritta.

In tal caso, il giudice darà avviso alle parti che l'udienza avrà trattazione virtuale nella data fissata, con decreto da comunicare almeno quindici giorni prima della data di udienza e con invito a depositare telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza le predette note, che non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 12; i predetti termini possono essere abbreviati dal giudice per specifiche ragioni di urgenza, consentendo comunque il deposito di note almeno sino a due giorni prima dell'udienza. Nel decreto le parti vengono avvertite che, essendo la partecipazione all'udienza effettuata mediante lo scambio di note, il mancato deposito di queste ultime equivale ad assenza dalla udienza, valutabile ai sensi degli art. 181, 309 e 631 c.p.c.

1.10) in alternativa alla superiore modalità il giudice – in ragione della tipologia di contenzioso o per esigenze specifiche - può, revocata l'udienza tabellare, assegnare alle parti termine di giorni quindici, decorrenti dalla data del provvedimento di revoca dell'udienza (o dalla data dell'udienza revocata), per lo scambio di note ed adottando, all'esito, la decisione.

visto l'art. 83, comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 (udienze a distanza)

1.11) in tutti i casi in cui l'udienza non sia soggetta a rinvio e non possa procedersi ai sensi mediante udienza virtuale come sopra descritta, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), ove l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, la stessa potrà essere tenuta mediante collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, secondo le modalità stabilite nel protocollo vigente per le udienze da remoto.

1.12) ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza, il giudice comunicherà, mediante deposito in Consolle, ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento, inserendo nel provvedimento di comunicazione copia del link generato dal sistema, cliccando sul quale il procuratore potrà aderire all'udienza.

1.13) all'udienza di cui al punto 1.11) il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

1.14) Le udienze prefallimentari.

Le udienze prefallimentari ex art. 15 legge fall. e quelle inerenti i ricorsi per concordati preventivo ex art. 161 e 162 legge fall. fissate tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 saranno trattate con l'adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di più persone in aula o nei corridoi.

I difensori del debitore possono far partecipare il loro assistito anche attraverso la modalità c.d. cartolare o virtuale ex art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, mediante deposito di note difensive.

A norma dell'art. 10, co. 1, d.l. n. 23/2020, tutti i ricorsi ex artt. 15 e 195 legge fall. e 3 d.p.r. n. 270/1999 depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili (salva l'eccezione del co. 2, relativa a istanze di fallimento presentate dal P.M., quando vi è richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 15, co. 8, legge fall.). Ne consegue che il Tribunale dichiarerà con decreto l'improcedibilità di quei ricorsi.

1.15) Le udienze di verifica dei crediti e le adunanze dei creditori

Le udienze di verifica dei crediti ex art. 96 legge fall. e le adunanze dei creditori nel concordato preventivo ex art. 174 legge fall., se non rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, di norma ed ove possibile saranno trattate, ai sensi dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, nella modalità c.d. a partecipazione virtuale,; in tal caso, in via preventiva il giudice dell'esecuzione (per ciascuna udienza o per lo specifico giudizio) darà avviso alle parti che l'udienza stessa avverrà con trattazione virtuale nella data fissata, con decreto da comunicare almeno quindici giorni prima della data di udienza e con invito a depositare telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", che non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 12.

1.16) Le attività di apposizione dei sigilli ed inventario.

Le attività in questione (sospese sino all'11 maggio 2020, salvi i casi di assoluta urgenza) dovranno essere effettuate con tutte le necessarie cautele a tutela della salute degli operatori e dei terzi, e potranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 - previa autorizzazione del giudice - ove non si ravvisino criticità o pericolo di dispersione dei beni.

1.17) L'attività di gestione e controllo del curatore (e del commissario e del liquidatore giudiziari). Gli ordini di liberazione.

Premessa la salvezza di ogni attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (es.: acquisizione canoni di locazione, interlocuzione con le parti), gli accessi presso i cespiti del debitore (sospesi sino alla data dell'11 maggio 2020, ad eccezione delle urgenze indicate nella circolare del presidente di sezione del 19 marzo 2020) verranno effettuate con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice).

Fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) ai sensi dell'art. 113, co. 6, d.l. n. 18/2020 (secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020), sino alla data del 30 giugno 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ad eccezione delle seguenti ipotesi e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

1.18) Le vendite.

Gli esperimenti di vendita da fissare saranno previsti prudenzialmente per date successive al 30 giugno 2020 e, tendenzialmente non prima di settembre 2020, stante l'esigenza di assicurare l'accesso ai beni da parte degli interessati in piena sicurezza e di programmare la pubblicità in tempo utile e per evitare di sostenere spese in caso di eventuali successive criticità dell'emergenza sanitaria in corso che possano determinare ulteriori rinvii nel periodo preferiale.

Si rammenta che, come da circolare del 9 aprile 2020 del presidente della seconda sezione civile (che si richiama integralmente), stante la sospensione degli accessi sino all'1 maggio 2020, sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 31 maggio 2020, salvo diversa determinazione del giudice (ad esempio, laddove sia possibile evitare qualsiasi rischio per il curatore e le parti, come nel caso di beni totalmente all'aperto (es. struttura portuale o terreno) o di beni immateriali (es. brevetti o licenze).

1.19) Quanto alle udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore.

Le udienze di rendiconto fissate tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 si terranno con la sola eventuale presenza in aula del curatore, potendo gli interessati presentare osservazioni telematicamente nel termine a ritroso loro assegnato.

Procedure esecutive

1.20) Svolgimento delle udienze di esecuzione

Le udienze di esecuzione (mobiliari ed immobiliari) fissate o da fissare nell'arco temporale tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 di norma ed ove possibile saranno trattate, ai sensi dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, nella modalità c.d. a partecipazione virtuale, ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e sia consentito il rito telematico: in tal caso, in via preventiva il giudice dell'esecuzione (per ciascuna udienza o per lo specifico giudizio) darà avviso alle parti che l'udienza stessa avverrà con trattazione virtuale nella data fissata, con decreto da comunicare almeno quindici giorni prima della data di udienza e con invito a depositare telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", che non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 12; i predetti termini potranno essere abbreviati dal giudice per specifiche esigenze, consentendo comunque il deposito di note almeno sino a due giorni prima dell'udienza. Nel decreto le parti vengono avvertite che, essendo la partecipazione all'udienza effettuata mediante il suddetto scambio di note, il mancato deposito di queste ultime equivale ad assenza dalla udienza, valutabile ai sensi dell'art. 631 c.p.c.

Ove quanto sopra non fosse possibile e si renda comunque necessaria la presenza dei difensori e delle parti o di altri soggetti, l'udienza verrà trattata secondo il metodo tradizionale, con l'adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di più persone in aula o nei corridoi.

Il giudice può anche, ove sia possibile dal punto di vista telematico, tenere udienza "a distanza", con collegamento video e audio da remoto.

Per le udienze di esecuzione mobiliare

1. per i pignoramenti presso terzi, resta ferma la possibilità per il creditore procedente di depositare fino a due giorni prima dell'udienza (con evidenziazione di "urgenza") atti e documenti con integrazione di note (quali ad es. dichiarazione del terzo pervenuta tardivamente), che non è stato possibile depositare prima per motivi non dipendenti dallo stesso;

2. per le opposizioni all'esecuzione (ex art. 615 co. 2 e 619 c.p.c.) con richiesta di inibitoria, la stessa potrà essere depositata telematicamente con evidenziazione di "urgenza" fino a due giorni prima dell'udienza stessa.

1.21) Udienze da fissare.

Tendenzialmente, visto l'ingorgo dei ruoli conseguente ai rinvii d'ufficio per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e le permanenti esigenze di cautela sanitaria, le nuove udienze dovranno essere fissate in data successiva al 30 giugno 2020, valutando in maniera rigorosa la sussistenza del presupposto dell'urgenza connesso al "grave pregiudizio" che deriverebbe dalla ritardata trattazione da fissare (es. per sospensione connessa ad opposizione, conversione del pignoramento, richiesta di stipula di mutui e/o vendite notarili con contestuale cancellazione di gravami, ecc.) ed adottando, comunque, le necessarie cautele prima indicate.

1.22) Gli ordini di liberazione.

Fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) ai sensi dell'art. 113, co. 6, d.l. n. 18/2020 (secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020), sino alla data del 30 giugno 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ad eccezione delle seguenti ipotesi e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

1.23) Quanto alle vendite immobiliari ed all'attività del professionista delegato.

Gli esperimenti di vendita da fissare saranno previsti prudenzialmente per date successive al 30 giugno 2020 e, tendenzialmente non prima di settembre 2020, stante l'esigenza di assicurare l'accesso ai beni da parte degli interessati in piena sicurezza e di programmare la pubblicità in tempo utile e per evitare di sostenere spese in caso di eventuali successive criticità dell'emergenza sanitaria in corso che possano determinare ulteriori rinvii nel periodo preferiale.

Si rammenta che, come da circolare del presidente della seconda sezione civile del 9 aprile 2020, sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 31 maggio 2020, salvo diversa determinazione del giudice (ad esempio, laddove sia possibile evitare

qualsiasi rischio per il custode/delegato e le parti, come nel caso di beni totalmente all'aperto (es. struttura portuale o terreno) o di beni immateriali (es. brevetti o licenze).

Pertanto:

1) i termini previsti per le attività di delega, ivi compresa la data della vendita, verranno automaticamente prorogati di novanta giorni ed il delegato provvederà a rifissare l'esperimento in data successiva al 30 giugno 2020, dandone comunicazione al giudice;

2) il delegato darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *"vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"*;

3) le offerte già ritualmente pervenute per le vendite oggetto di sospensione verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo, per l'appunto, che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;

4) i delegati sino al 31 maggio 2020 non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese e comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

5) in occasione degli esperimenti come sopra sospesi, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte attestata dalla Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale secondo le modalità sopra indicate;

6) in relazione alle procedure sospese nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

1.24) Quanto alle vendite mobiliari.

Le vendite mobiliari telematiche si svolgeranno regolarmente a cura dell'IVG (a seguito della comunicazione pervenuta dallo stesso) ovvero di altro commissionario, con tutte le cautele necessarie per limitare contatti tra operatori e terzi (es. asportazione o consegna di beni).

Udienze penali

Visto l'art. 83, commi 1 e 3, lett. b), d.l. 18/2020

1.25) le udienze dei procedimenti penali fissate sino all'11 maggio 2020 presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione di quelle di seguito specificate, sono differite d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020;

1.26) allo scopo di evitare inutili udienze con conseguenti rischi di assembramento o contatti, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto vorranno valutare l'opportunità di invitare tutti gli iscritti a promuovere l'elezione di domicilio

presso il proprio studio dei propri assistiti, comunicando la relativa dichiarazione telematicamente a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della Cancelleria penale;

1.27) ai fini di cui ai punti precedenti, nell'ambito di tutti i procedimenti penali, pendenti dinanzi al Gip/Gup, al Tribunale o al Giudice di Pace, le udienze sono differite d'ufficio fuori udienza, dal presidente di sezione oppure dal presidente del collegio, dal giudice monocratico, dal giudice dell'udienza preliminare, dal Gip o dal Giudice di Pace dinanzi ai quali pende il procedimento, con avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche (sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o a mezzo PEC), con congruo anticipo ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti, ai sensi dell'art. 83, commi 13 e 14 d.l. 18/2020, nonché al pubblico ministero; a tal fine, anche gli Uffici del Giudice di Pace sono autorizzati all'impiego del sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali o PEC;

1.28) non saranno soggetti al rinvio di cui al punto precedente, le seguenti tipologie di procedimenti:

- a. *procedimenti per convalida dell'arresto o del fermo;*
- b. *procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare relativamente ai quali, durante il periodo di sospensione, dovesse venire a scadenza l'efficacia della sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p.;*
- c. *procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;*
- d. *nei casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti procedimenti:*
 - *a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
 - *a carico di persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza relativamente ai fatti per cui si procede;*

con riferimento a detti procedimenti si avrà cura di interpellare gli interessati prima dell'udienza onde formalizzare l'eventuale richiesta di trattazione la quale dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per il procedimento; in caso di mancata risposta nei termini fissati, il procedimento sarà differito con le modalità sopra descritte; la traduzione dei detenuti verrà disposta, salvo che i detenuti non dichiarino, al personale della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, di rinunciare alla presenza in udienza;

- e. *procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., quando sia fatta richiesta di parte e l'urgenza sia riconosciuta dal giudice procedente*

1.29) in tutti i casi in cui si debba tenere l'udienza penale, il giudice o la rispettiva cancelleria daranno tempestiva comunicazione al competente Comando della Compagnia Carabinieri perché sia assicurato il servizio di assistenza alle udienze;

visto l'art. 83, comma 12, d.l. 11/2020

1.30) in tutti i casi in cui si debba tenere udienza con imputati o indagati detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams

o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito;

1.31) ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza, il giudice darà tempestiva comunicazione alla persona detenuta ed al relativo difensore delle modalità di svolgimento dell'udienza;

1.32) sulle modalità di svolgimento a distanza di udienze penali ed interrogatori si richiama il Protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Messina, dal Procuratore della Repubblica di Messina, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, dal Presidente della Camera Penale "G. Pisani – Amendolia" e dal Presidente della Camera Penale "Erasmus da Rotterdam" allegato al presente decreto

Trasmissione delle istanze e dei provvedimenti

Fino all'11 maggio 2020

1.33) gli avvocati hanno facoltà di inviare eventuali istanze e ricorsi in materia penale, di misure di prevenzione e di Tribunale della Libertà a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

dibattimento prima sezione penale: sez1.penale.tribunale.messina@giustiziacert.it

dibattimento seconda sezione penale: sez2.penale.tribunale.messina@giustiziacert.it

assise, riesame e prevenzione: sez3.penale.tribunale.messina@giustiziacert.it

GIP/GUP: gip.tribunale.messina@giustiziacert.it

1.34) sempre a mezzo PEC sarà acquisito l'eventuale parere del Pubblico Ministero che verrà inviato alla casella di posta elettronica certificata della Cancelleria richiedente;

1.35) è consentito ai magistrati l'invio telematico, per posta elettronica, dei provvedimenti in materia penale (con esclusione delle sentenze, delle ordinanze applicative delle misure custodiali, dei riesami e degli appelli ex artt. 309 e 310 c.p.p.) previa sottoscrizione dell'originale e successiva scansione, in formato PDF; in tali casi il documento originale darà depositato successivamente in cancelleria; in tali ipotesi il magistrato contatterà telefonicamente il cancelliere o l'assistente giudiziario di turno comunicando l'invio telematico del provvedimento; il cancelliere o l'assistente curerà la ricezione del provvedimento, la stampa dello stesso ed il conseguente deposito, con attestazione che trattasi di documento pervenuto a mezzo mail acquisito previo contatto telefonico con il magistrato; quindi provvederà alle incombenze di rito, comprese le eventuali comunicazioni o atti di esecuzione; successivamente, all'atto del deposito dell'originale, verrà annotato sullo stesso l'avvenuta precedente trasmissione del medesimo in formato PDF a mezzo posta elettronica; al documento originale verrà allegata la copia precedentemente inviata contenente l'attestazione del deposito operata dal personale di cancelleria; qualora provvedimento sia inviato dal magistrato a mezzo pec, detto documento costituirà, a tutti gli effetti, originale.

1) sospensione dei termini

Visto l'art. 83, commi, 2, 8, 9, 10, 20 d.l. 18/2020

2.1) nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 2020 e l'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali

2) personale di Cancelleria

3.1) per il personale di Cancelleria verranno diramate apposite disposizioni dal Dirigente Amministrativo in ordine alla presenza in ufficio ed all'utilizzo di lavoro agile, telelavoro, orario flessibile, turnazioni, orario multiperiodale

4) misure di igiene e profilassi

i) la segreteria e l'ufficio acquisti vorranno completare le procedure di acquisizione del materiale sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani, guanti monouso e mascherine individuali), eventualmente differenziando i fornitori onde aumentare la possibilità di approvvigionamento, curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Messina;

l) i responsabili delle imprese addette alle pulizie dei locali cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, procedano alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) mediante disinfettanti a base di cloro o alcool;

m) il responsabile dell'impresa addetta alla vigilanza valuterà l'opportunità di dotare il personale, esposto a continui contatti con il pubblico, di idonee mascherine (preferibilmente FFP2 o FFP3) oltre che di guanti;

n) allo scopo di ridurre i rischi di contagio si raccomanda a tutti i frequentatori degli uffici giudiziari del Circondario:

- di evitare i contatti (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti o colleghi;

- di mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt.;

- di lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti (onde evitare che gocce di saliva possano essere veicolate dalle mani agli occhi, alla bocca, al naso o, in generale, al viso);

- di igienizzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto;

- a protezione della salute altrui, coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o starnuti;

- di evitare gli assembramenti all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;

- di evitare di stazionare nei corridoi;

- il personale che dovesse manifestare sintomi para-influenzali ne darà tempestiva comunicazione e resterà assente dal servizio, facendo ricorso alla malattia;


o) il Sindaco di Rometta vorrà attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene e prevenzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Messina, 14 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale f.f.
Mario Samperi



TRIBUNALE DI MESSINA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

PROTOCOLLO

PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020 -

E TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 co. 7, lett. f) d.l. 18/2020 -

Il Presidente del Tribunale di Messina,
il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina,
il Procuratore della Repubblica di Messina,

Letto l'art. 83, co. 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui "*...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; (...) h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*";

letta la Delibera del CSM 26 marzo 2020, con allegate le bozze di Protocolli da concordare con l'Ordine degli Avvocati, per individuare soluzioni condivise anche con il DGSIA;

Sentiti i presidenti delle sezioni civili e del lavoro,
sentito il Presidente della Corte di Appello,
convengono quanto segue.

A) Quanto all'udienza a trattazione scritta

Attività preliminari all'udienza

1) Il giudice, quando dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h del D.L. n. 18/2020, provvede con decreto telematico, assegnando termine sino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza a trattazione scritta (fatti salvi casi di urgenza) per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare ai difensori delle parti costituite e, laddove previsto, al Pubblico Ministero, il provvedimento di assegnazione dei termini per le note almeno quindici giorni prima e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) poiché la stessa norma prevede il suddetto deposito quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*;

4) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1) note scritte, da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura simile), contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, di lunghezza non superiore a due pagine, con indicazione iniziale dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i.; richieste istruttorie), anche con espresso rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

L'udienza e la decisione

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione del provvedimento di cui al punto 1) a cura della cancelleria; l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

6) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro

disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

7) Nel caso di udienza di prima comparizione, se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente dopo i predetti termini e risulta accettata la sua costituzione, il giudice rinvia la trattazione della causa, ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

8) Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato (al fine della remunerazione) dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici e dei verbali redatti ai sensi del punto 6).

B) Quanto all'udienza da remoto

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1) Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che verrà comunicato dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero se è prevista la sua partecipazione, con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

Nel caso in cui si verificano esigenze di particolare urgenza (da valutare in maniera rigorosa) e non sia possibile utilizzare i mezzi sopra indicati, si provvederà all'invio del link tramite pec da parte del cancelliere o del giudice.

La comunicazione al Pubblico Ministero avverrà tramite Consolle civile P.M alla cancelleria Affari civili della Procura, la quale tempestivamente indicherà il nominativo di P.M: designato on caso di partecipazione necessaria.

2) Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti (rinvio ex art. 181/309 cpc).

3) Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno sempre mediante difensore, accedere al fascicolo informatico anche solo mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4) I procuratori delle parti o i professionisti tenuti a comparire (ad esempio curatori fallimentari o custodi) depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

5) I Consigli dell'Ordine solleciteranno i propri iscritti a comunicare anche in maniera informale (anche mediante indicazione nei propri scritti difensivi) un recapito cellulare e un indirizzo mail per il fine suindicato; in caso di delegato che parteciperà all'udienza in sostituzione, a voler indicare anche l'indirizzo email ed il recapito di quest'ultimo.

6) Verrà predisposto dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSI/CNF" un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.

In attesa della predisposizione di detti Modelli, il RID, coadiuvato dai Magrif, predisporrà un adeguato modello che verrà fornito a tutti i giudici togati e onorari del distretto.

7) Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati anche al fine di consentire agli avvocati di poter gestire eventuali altre udienze telematiche fissate, avendo cura gli avvocati di comunicare in cancelleria l'eventuale coincidenza con altra udienza.

8) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

9) Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei

procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

10) L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

Nel verbale di udienza il giudice:

- a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza nel corso del collegamento (che avverrà preferibilmente non dal Tribunale fatta salva comunque la possibilità del Giudice di collegarsi dall'Ufficio), di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori); il Pubblico Ministero si collegherà dall'Ufficio di Procura e garantirà preferibilmente la connessione tramite LAN
- b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- c. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

11) Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il

medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

12) La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; il Pubblico Ministero potrà esibire atti da produrre e regolarizzare il deposito che avverrà successivamente a mezzo Consolle civile PM, utilizzando lo strumento "parere" con allegazioni.

13) In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

14) Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; darà anche lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisi contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

15) Nel caso di **udienza collegiale**, gli adempimenti suindicati verranno curati dal giudice relatore e, nel giorno della udienza, tutti i componenti del Collegio si

collegheranno ed il verbale sarà redatto dal giudice relatore sulla propria consolle che, al fine del deposito, lo invierà in controfirma al Presidente.


16) Al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

- a. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
- b. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
- c. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;
- d. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Messina 15 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale f.f.

Messina




Il Procuratore della Repubblica

Messina



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina





PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA


ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

SVOLGIMENTO A DISTANZA DI UDIENZE PENALI ED INTERROGATORI

Protocollo di intesa

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina

Tribunale di Messina

Ordine degli Avvocati di Messina

Camera Penale di Messina "P. Pisani – G. Amendolia"

Camera Penale di Messina "Erasmus da Rotterdam"

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020);

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020);

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA


ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

Viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

Visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

Considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Visto il provvedimento direttoriale di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili n. 3413 del 10 marzo 2020 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;

Rilevato che in detto provvedimento si prevede, quanto alle udienze penali:

Art. 3 (Svolgimento delle udienze penali)

Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento (e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia) laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Richiamate le precedenti direttive e le disposizioni successivamente emesse;

Vista la necessità di intervenire al fine di tutelare la salute pubblica e nel contempo garantire la continuità delle attività giurisdizionali e amministrative

Premesso che gli Uffici e gli organismi di rappresentanza firmatari del presente Protocollo concordano sulla preminente esigenza di garantire, nel rispetto dei diritti della difesa e delle fondamentali esigenze di tutela della salute pubblica nella presente situazione di emergenza, lo svolgimento delle attività essenziali non sospese, segnatamente interrogatori, udienze e procedimenti con detenuti, a mezzo dell'utilizzo dei collegamenti a distanza, secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia;

Premesso che le indicazioni di cui all'art. 3 sopra citato si riferiscono anche alle udienze camerali di convalida dell'arresto e del fermo, nonché ai procedimenti di convalida e susseguente giudizio per direttissima in caso di arresto in flagranza;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Messina, in raccordo con le forze di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Adesione all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Tramò de Rotterdam"

Si conviene quanto segue.

• **Indicazioni generali.**

Le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip, le udienze con rito per direttissima, nonché gli interrogatori di garanzia a seguito di esecuzione di misure cautelari e gli interrogatori del P.M. a seguito di richiesta ex art. 415 bis c.p.p. da parte di soggetti detenuti che abbiano richiesto la trattazione del procedimento, saranno svolti in videocollegamento con il ricorso privilegiato, ove possibile, alla videoconferenza o, in alternativa, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione e la videoconferenza con applicativo "Microsoft TEAMS", fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, mediante invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine e l'Avvocatura".

La Cancelleria del Giudice Procedente stabilisce il collegamento attraverso la piattaforma "Microsoft TEAMS", creando apposita stanza virtuale, ove saranno presenti ritualmente il Giudice, il Cancelliere ed a cui saranno invitati, a secondo degli atti, il Pubblico Ministero l'indagato, il difensore nominato in atti, di fiducia o d'ufficio, e, laddove previsto, gli operanti di polizia giudiziaria, gli addetti al servizio di fonoregistrazione e l'interprete.

Si precisa che Giudice e cancelliere dovranno partecipare alla stanza virtuale anche da unica postazione che comporterà, comunque, la loro rituale presenza in ufficio, così come per il Pubblico Ministero.

Il difensore potrà avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito, assicurati mediante utilizzo di fonia telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

Alla firma del presente protocollo, risultano attivati i collegamenti telematici con la Questura di Messina, il Comando Provinciale Carabinieri, il Comando Guardia di Finanza nei luoghi di cui all'allegato elenco, che potrà essere successivamente implementato, con la Casa Circondariale di Barcellona P.G. e con la Casa Circondariale di Messina Gazzi, quest'ultima altresì attrezzata per la videoconferenza ex art. 146 bis Disp. Att. A quest'ultimo riguardo, il Giudice, in conformità all'art. 146 bis citato e ricorrendo ragioni di urgenza ed emergenza sanitaria, designerà quale soggetto abilitato ad attestare la presenza dell'indagato in aula e la regolarità del videocollegamento un Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente alla Polizia penitenziaria della casa circondariale dalla quale si svolge la videoconferenza.

La Direzione della Casa Circondariale curerà, di concerto con i competenti organi del Dipartimento Amministrazione penitenziaria, la funzionalità del videocollegamento.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA

"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

In caso di difficoltà tecniche nel funzionamento della videoconferenza, si procederà al collegamento a distanza a mezzo degli applicativi sopra indicati.

Nell'ipotesi di rilevanti difficoltà tecniche, il Giudice potrà valutare di proseguire l'udienza secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, ad orario convenuto tra le parti processuali.

• Modalità di attuazione e svolgimento delle udienze a distanza

- Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di arresto in flagranza o fermo

La Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo indicherà al difensore il **luogo nel quale l'arrestato verrà custodito** a disposizione della A.G., ovvero carcere o detenzione domiciliare in caso di convalida al G.I.P., camere di sicurezza o arresti domiciliari in caso di convalida e giudizio direttissimo, dandone espressamente atto, come di consueto, nel verbale di arresto.

In particolare, in caso di custodia dell'indagato presso uno dei luoghi di cui all'**art. 284 cpp comma II**, la P.G. indicherà al difensore il **luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto** (Caserma Carabinieri; Commissariato di P.S.; Tenenza G. di F.), presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi senza scorta in assenza di ragioni di sicurezza ostative), per celebrare l'udienza di convalida a distanza.

La persona arrestata/fermata/interrogata, **se detenuta in carcere**, sarà presente in videocollegamento direttamente dall'istituto penitenziario attrezzato per la videoconferenza ai sensi dell'art. 146 bis Disp. Att. come sopra indicato. Resta ferma la facoltà del Giudice di valutare, in caso di più arrestati detenuti in carcere, la congruità del ricorso al videocollegamento rispetto ai tempi richiesti per la convalida.

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà **chiedere al difensore di comunicare, tempestivamente, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail ordinario** (non PEC) al quale verrà inviato l'invito come ospite alla c.d. stanza virtuale.

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà chiedere al difensore come costui intenda partecipare al rito: se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA

"Erasmus da Rotterdam"

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove sia noto e lo consenta l'arrestato - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato, in modo da permettere a costui di poterli eventualmente contattare.

La polizia giudiziaria, infine, dovrà comunicare il proprio numero telefonico ed il proprio indirizzo e-mail ordinario, al quale verrà inviato l'invito come ospite alla c.d. stanza virtuale.

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo dovrà indicare e dare espressamente atto nel verbale di arresto/fermo di tutti i dati sopra indicati (luogo nel quale l'arrestato viene custodito; luogo ove avverrà, per costui, il collegamento da remoto - luogo più vicino attrezzato per la videoconferenza o casa circondariale); indicazione del difensore di fiducia o di ufficio; numero telefonico ed indirizzo e-mail ordinario (non PEC) del difensore di fiducia; modalità con cui il difensore intende partecipare al rito se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio.

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo trasmetterà tempestivamente al portale N. d R. - atti urgenti della Procura della Repubblica di Messina il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto/fermo. In caso di malfunzionamento del Portale o scadenza dei certificati, la P.G. procederà come da direttive già impartite all'invio urgente su indirizzi alternativi dell'Ufficio.

Procederà analogamente a trasmettere tali atti, sia in formato PDF che in formato WORD, all'indirizzo email del Pubblico ministero di turno ed altresì alla Segreteria assistenza magistrati al seguente indirizzo: centroassistenza magistrati.procura.messina@giustizia.it e, per quanto riguarda i procedimenti D.D.A. : dda.messina@giustizia.it.

- Adempimenti del difensore e comunicazioni

Come sopra indicato, la Polizia Giudiziaria comunicherà al difensore il luogo ove l'arrestato verrà custodito e, nei casi di custodia in uno dei luoghi di cui all'art. 284 c.p.p., comunicherà anche il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, presso cui l'arrestato sarà condotto o potrà essere autorizzato a recarsi per partecipare all'udienza di convalida da remoto; a seguito di ciò, il difensore dovrà dichiarare tempestivamente e comunque in tempo per l'inserimento nel verbale di arresto, come intenda partecipare al rito: se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio; di tale scelta sarà dato atto a verbale. In caso di



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA

"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si intenderà effettuata per la partecipazione in Tribunale.

A richiesta della polizia giudiziaria per come sopra indicato, il difensore dovrà comunicare, tempestivamente e comunque in tempo per l'inserimento nel verbale di arresto, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail ordinario (non PEC) al quale verrà inviato l'invito come ospite alla c.d. stanza virtuale.

In caso di nomina di più di un difensore, il collegamento avverrà presso gli studi legali separatamente, sino al numero previsto di due difensori nominati.

La polizia giudiziaria, altresì, comunicherà al difensore – ove sia noto e lo consenta l'arrestato - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato, in modo da permettere a costui di poterli eventualmente contattare.

- Adempimenti del Pubblico Ministero

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà, mediante importazione dal "Portale NDR", alla iscrizione ed alla consueta formazione del fascicolo delle indagini preliminari.

Il Pubblico Ministero, nel proprio atto (presentazione dell'imputato al giudice con rito direttissimo, richiesta di convalida, etc.), dovrà riportare tutti i dati già indicati dalla P.G. precedente (luogo nel quale l'arrestato viene custodito; luogo ove avverrà, per costui, il collegamento da remoto - luogo più vicino attrezzato per la videoconferenza o casa circondariale di Gazzi -; indicazione del difensore di fiducia o di ufficio; numero telefonico ed indirizzo e-mail ordinario (non PEC) del difensore di fiducia; modalità con cui il difensore intende partecipare al rito - se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio -).

La segreteria del Pubblico Ministero provvederà alla trasmissione e deposito del fascicolo alla cancelleria dell'Ufficio GIP, o alle cancellerie dell'ufficio dibattimento in caso di giudizio direttissimo, sia materialmente (in forma cartacea), sia in via telematica, agli indirizzi email che saranno comunicati, scaricando gli atti da Portale NDR o dalla email trasmessa dalla P.G. per come sopra indicato. La trasmissione avverrà al più presto ed in tempi compatibili con i ristretti orari di "presidio" previsti dagli uffici.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA


ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

La segreteria del Pubblico Ministero, altresì, procederà con la medesima tempestività ad inviare gli atti per via telematica anche al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail ordinario - non PEC - dallo stesso difensore in precedenza indicato).

Al riguardo, il difensore dovrà fornire nel corso dell'udienza la conferma della ricezione degli atti.

In caso di malfunzionamento PEC, potrà essere utilizzata la piattaforma di condivisione documentale Teams che consente l'esame degli atti appena stabilito il collegamento, con termine assegnato dal Giudice per l'esame degli atti compatibilmente con i tempi urgenti di convalida.

Nella richiesta di convalida al G.I.P. o nel decreto di presentazione per convalida e giudizio direttissimo, verrà indicato il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato; l'indirizzo di posta elettronica del Pubblico Ministero e della Segreteria Assistenza; l'indirizzo di posta elettronica ed il contatto telefonico del luogo ove verrà attivato il collegamento da remoto; l'indirizzo di posta elettronica ed i recapiti del difensore; sarà inoltre indicato se sia necessaria la presenza di un interprete e per quale lingua.

- Adempimenti del Giudice

Il giudice che procede, nel suo ufficio e con l'ausilio del cancelliere, stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma "Microsoft TEAMS", creando apposita "stanza virtuale". Alla stanza virtuale saranno invitati dal giudice che procede e dal cancelliere: l'arrestato che si trovi presso la P.G. in uno dei luoghi attrezzati per il videocollaboramento e che parteciperà mediante il collegamento attivato presso la Casa Circondariale ovvero dalla stessa P.G. in caso di arresti domiciliari e/o giudizio direttissimo; il P.M. che parteciperà dal proprio ufficio, il difensore nominato in atti - mediante gli indirizzi di posta elettronica rispettivamente indicati al momento dell'arresto; sarà inoltre invitata la Polizia Giudiziaria anche in qualità di teste nei giudizi direttissimi, mentre l'addetto alla fonoregistrazione o stenotipia laddove previsto potrà essere in aula unitamente a Giudice e cancelliere.

Ricevutane comunicazione dal pubblico ministero nei modi sopra indicati, **il giudice che procede, a mezzo della cancelleria notificherà avviso di fissazione con espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso; indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato viene custodito ed il luogo ove avverrà, per quest'ultimo, il collegamento da remoto.**

Nel caso in cui sia necessaria la presenza di un interprete per l'arrestato, essa sarà tendenzialmente assicurata mediante presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato stesso.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA

"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

Dovrà essere consentito all'interprete, se necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra avvocato ed arrestato.

Il Giudice, a mezzo della cancelleria ed in sede di comunicazione dell'avviso di fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente, le parti delle modalità di collegamento, del luogo e dell'orario, con la massima tempestività compatibile con i tempi urgenti di convalida.

Laddove non vi sia difensore di fiducia, verrà in ogni caso garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati ed individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel rispetto dell'art. 29 Disp. Att. C.p.p. In tal caso le comunicazioni avverranno via PEC e PEO agli indirizzi dichiarati e di cui all'elenco difensori di ufficio

Il pubblico ministero parteciperà da remoto, mediante collegamento dal suo ufficio con Microsoft Teams; nel caso di V.P.O. delegato alla partecipazione all'udienza, costui parteciperà da postazione in remoto, collocata nell'Ufficio di Procura ed ivi appositamente predisposta.

Il difensore avrà già scelto come intende partecipare al rito, dandone atto nel verbale redatto dalla P.G. al momento dell'arresto o fermo: se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, ovvero mediante collegamento telematico presso il suo studio.

In tale ultimo caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto telefonico con linea fissa o mobile messa a disposizione dalla P.G. del luogo di collegamento, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

La polizia giudiziaria, laddove previsto e nella ipotesi di giudizio direttissimo, parteciperà da remoto, mediante collegamento dal proprio ufficio e segnatamente dalle postazioni predisposte di cui all'allegato elenco, con l'applicativo utilizzato, cioè Microsoft Teams.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria/imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, **il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza"**, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, con adesione al presente protocollo ed in conformità alle attuali disposizioni vigenti di legge e regolamento.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

Il difensore espressamente dichiarerà a verbale l'adesione al protocollo e la rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione a distanza all'udienza (art.183 c.p.p.) , atteso che si procede con la partecipazione da remoto "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19.

Nel caso di udienza camerale, atteso il disposto di cui all'art. 127 comma 6 c.p.p., per cui l'udienza debba svolgersi "senza la presenza del pubblico", il Giudice richiederà al difensore una esplicita **dichiarazione a verbale sull'assenza di soggetti estranei all'udienza.**

Il difensore e l'arrestato potranno anche durante l'udienza previa autorizzazione del Giudice, consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p.

Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo e la contemporanea visibilità del giudice e di tutte le parti processuali, secondo le modalità della piattaforma Microsoft Teams.

Qualora si renda necessario, al solo fine di rendere più stabile la connessione in caso di evidenti problemi tecnici, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

Resta salva la facoltà dei difensori in caso di necessario intervento immediato di attivare il microfono o scrivere via chat che si intende interloquire, chiedendo la parola.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

Di tutto quanto avvenuto nel corso della videoconferenza e dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel **verbale di udienza; il verbale sarà sottoscritto dal Giudice e dal cancelliere e ad esso sarà in seguito allegata la registrazione, ove disposta per gli atti ritenuti necessari; il cancelliere darà atto nel verbale che le altre parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale**, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p..

L'addetto al servizio stenotipia o fonoregistrazione in caso di udienza per direttissima curerà l'attivazione dell'audio-registrazione laddove disposta dal Giudice dalla funzione prevista in stanza virtuale e da questa estrapolerà supporto informatico e trascrizione; **la registrazione della videoconferenza in tal caso verrà archiviata** nell'applicazione "streaming" della "stanza virtuale" e verrà trascritta dal servizio di stenotipia.

Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante condivisione in "stanza virtuale" ovvero, in caso di malfunzionamento della piattaforma "Teams", con trasmissione per posta elettronica agli indirizzi specificati. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo ed immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" in Teams, non potendo ivi permanere, non trattandosi di costituzione di fascicolo telematico ma di consultazione in corso di udienza.

- **Modalità di attuazione e svolgimento degli interrogatori di garanzia e degli interrogatori a seguito di richiesta ex art. 415 bis c.p.p. da parte di soggetti detenuti.**

Le modalità sopra indicate saranno applicate in quanto compatibili anche in occasione degli interrogatori di garanzia tenuti, nel periodo indicato, dinanzi al GIP nei confronti di imputati detenuti e/o in stato di custodia cautelare, nonché agli interrogatori innanzi al P.M. a seguito di richiesta ex art. 415 bis c.p.p. da parte di soggetti detenuti, con le seguenti precisazioni:

- **Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto alla misura della custodia in carcere:** si procederà al collegamento in videoconferenza per come sopra indicato; nell'avviso di fissazione di interrogatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari fornirà, in quanto compatibili, tutte le indicazioni già previste con riguardo all'avviso di fissazione di udienza di convalida;
- **Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari:** stante l'equiparazione legale di tale misura a quella della custodia cautelare in carcere (art. 284, 5 comma, c.p.p.) si procederà come sopra indicato in relazione ai soggetti in stato di arresto, sostituito il luogo di detenzione con gli uffici di PG procedenti e/o territorialmente competenti dotati di collegamento da remoto, secondo l'allegato elenco. Nell'avviso di fissazione di interrogatorio, il G.I.P. indicherà il luogo ove l'indagato dovrà essere condotto o potrà essere autorizzato a recarsi per espletare l'incombente. L'avviso al difensore conterrà tutte le indicazioni già previste in merito ai collegamenti da remoto e sopra illustrate;



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

- **Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto a misura cautelare coercitiva non custodiale:** pur in assenza di espressa previsione di collegamento da remoto per tali pur indifferibili incumbenti (stante il restrittivo disposto di cui all'art. 83, comma, 12 DL 17/3/2020 n. 17), si conviene tra le parti che anche tale atto sia espletato a mezzo collegamento da remoto, con le medesime modalità previste per l'interrogatorio di garanzia di soggetto che si trovi agli arresti domiciliari. Al riguardo, l'avviso di fissazione di interrogatorio indicherà il luogo ove l'indagato dovrà recarsi per l'interrogatorio di garanzia e segnatamente uno dei luoghi indicati dalla P.G. e di cui all'allegato elenco; conterrà la delega alla Polizia Giudiziaria per attivare il collegamento a mezzo link che sarà indicato secondo le modalità già illustrate. Il difensore, cui parimenti il link sarà inviato, dichiarerà a verbale l'adesione al presente protocollo e la rinuncia ad ogni eccezione in merito alla partecipazione a distanza.
- **Interrogatorio del Pubblico Ministero a seguito di richiesta ex art. 415 bis da parte di soggetti detenuti che chiedano la trattazione del procedimento:** il Pubblico Ministero procederà in videoconferenza con collegamento da remoto, con le medesime modalità previste per il Giudice. Nell'invito a presentarsi o nell'avviso di fissazione di interrogatorio, da trasmettere telematicamente e notificare alla struttura carceraria, al detenuto ed difensore di fiducia o d'ufficio, sarà specificato che si procederà con collegamento da remoto e sarà indicato il link da utilizzare per l'ingresso nella "stanza virtuale", con delega alla Polizia penitenziaria di attivare il collegamento e di presenziare attestando l'identità dell'indagato, secondo il disposto di cui all'art. 146 Disp. Att. c.p.p. Il difensore che preferisca presenziare unitamente al proprio assistito presso la struttura carceraria, dovrà farlo presente tempestivamente e dotarsi dei dispositivi di sicurezza necessari e ritenuti idonei dalla Casa Circondariale per l'ingresso, attesa l'evidente esigenza di tutela della salute pubblica. In ogni caso il difensore potrà collegarsi dal proprio studio legale o da altro luogo, dando atto a verbale dell'assenza di pubblico estraneo, a mezzo di qualsiasi hardware (anche mobile) idoneo all'utilizzo di Teams.

Rimane ovviamente fermo il rispetto dei termini previsti per il compimento degli atti, nelle ipotesi di procedimenti non sospesi.

Laddove la legge preveda, in relazione agli interrogatori di cui sopra, la specifica trasmissione di atti al difensore, si procederà con invio a mezzo PEC, previa rituale richiesta di copia e pagamento dei diritti di legge.

Il pagamento dei diritti potrà avvenire per via telematica laddove vengano realizzate dalle parti del presente protocollo le condizioni tecniche di adesione al Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.



PROCURA DELLA REPUBBLICA MESSINA



TRIBUNALE DI MESSINA

ORDINE AVVOCATI MESSINA

CAMERA PENALE DI MESSINA



"P. PISANI" - G. AMENDOLIA
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



CAMERA PENALE DI MESSINA
"Erasmus da Rotterdam"

• **Efficacia**

Si premette che l'adesione al presente protocollo è su base volontaria, fondato sulla eccezionale situazione di emergenza sanitaria in atto e che resta ferma la possibilità per i difensori e per il Giudice, come già esposto, di optare per la partecipazione personale all'udienza delle parti.

Si stabilisce che le modalità di attuazione saranno necessariamente calibrate sulla diversità delle circostanze e delle problematiche che dovessero in corso di attuazione riscontrarsi, specificandosi in particolare che l'effettiva applicazione del protocollo da parte della A.G. sarà correlata alla disponibilità e/o alla configurazione delle dotazioni tecniche necessarie.

Si stabilisce l'operatività a decorrere dal 14/04/2020 e fino all'11 maggio 2020, salvo proroghe.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Ministero della Giustizia D.O.G. e D.G.S.I.A., al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Messina, ai RID Messina per il settore penale, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Messina, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Messina ed agli altri responsabili degli Organi di P.G. operanti nel distretto.

Messina, li

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
MESSINA

Marino Janni

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
MESSINA

[Signature]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
MESSINA

[Signature]

IL PRESIDENTE
CAMERA PENALE
"G. PISANI - AMENDOLIA"

Coli au fallanne

IL PRESIDENTE
CAMERA PENALE
"ERASMO DA ROTTERDAM"

[Signature]



CARABINIERI

REPARTO		INDIRIZZO - EMAIL	TELEFONO
Compagnia Carabinieri Centro	Messina	Via Monsignor D'Arrigo n.16 - 98122 - Messina	090-42801 090-5725902
Compagnia Carabinieri Sud	Messina	S.S.1 14 Km. 6+400 - 98128 - Messina	090-633853
Compagnia Carabinieri	Taormina	Piazza Vittorio Emanuele nr.4 - 98039 - Taormina	0942 - 23232
Compagnia Carabinieri	Milazzo	Via Giordano Bruno nr.8 - 98057 - Milazzo	090 - 9249800
Compagnia Carabinieri Pozzo di Gotto	Barcellona	Via Statale Oreto nr.50 - 98051 - Barcellona Pozzo di Gotto	090 - 9709700
Compagnia Carabinieri	Patti	Corso Matteotti nr.20 - 98066 - Patti	0941 - 22500
Compagnia Carabinieri di Militello	Sant'Agata	Viale Regione Siciliana nr.1 - 98076 - Sant'Agata di Militello	0941 -701100
Compagnia Carabinieri di Camastra	S.Stefano	Via della Giara nr.1 - 98077 - Santo Stefano di Camastra	0941 - 331010
Compagnia di Mistretta		Via Nino Bixio nr.2 - 98073 - Mistretta	0921 -381880
Nucleo Radiomobile	Messina	Via Trento nr. - 98123 - Messina	090 - 2925483

**POLIZIA**

REPARTO	INDIRIZZO - E-MAIL	TELEFONO
Questura di Messina Squadra Mobile	squadramobile.me@poliziadistato.it	090-366462
Questura di Messina Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Volanti	upgsp.me@poliziadistato.it	090-366322
Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando	comm.capodorlando.me@gmail.com	0941-913613
Commissariato di P.S. di Patti	comm.patti.me@gmail.com	0941-247952
Commissariato di P.S. di Sant'Agata di Militello	commsantagatamilitello.me@poliziadistato.it	0941-708016
Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto	commissariato.barcellona@outlook.it	090-9709011
Commissariato di P.S. di Milazzo	francesco.milone@poliziadistato.it	090-9230316



G. di F.

REPARTO	INDIRIZZO - EMAIL	TELEFONO
Gruppo di Messina + - Nucleo PEF di Messina - Compagnia di Taormina	NON FORNITO	NON FORNITO
Gruppo di Milazzo + - Compagnia di Milazzo - Tenenze di Barcellona P.G., - Tenenza di Capo d'Orlando, - Tenenza di Patti, - Tenenza S. Agata Militello	NON FORNITO	NON FORNITO
Tenenza di Lipari	NON FORNITO	NON FORNITO